

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 20 del 09/02/2011 - rif. VISF/GE/10/52408.**

Deliberazione n. 20 del 09/02/2011 - rif. VISF/GE/10/52408. d.lgs 163/06 Articoli 133, 64 - Codici 133.1, 64.1

Le stazioni appaltanti devono attenersi, nella redazione dei documenti di gara, alle disposizioni del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, pertanto, non è possibile subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e di misura degli interessi di mora difformi da quelli contemplati nel suddetto decreto legislativo, né prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Deliberazione n. 20 del 09/02/2011 - rif. VISF/GE/10/52408. d.lgs 163/06 Articoli 59 - Codici 59.1

L'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, contemplante l'accordo quadro da affidare ad un solo operatore economico in cui le condizioni contrattuali siano già tutte fissate, prevede che la competizione si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro e che non vi è necessità di una successiva riapertura del confronto concorrenziale come richiesto, invece, nel caso del c.d. "accordo quadro incompleto" in cui non tutte le condizioni sono fissate in partenza (art. 57, comma 8, del Codice). In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice deve definire ex ante tutti gli aspetti contrattuali e quindi anche quelli legati ai quantitativi oggetto dell'accordo stesso.